

Pubblicato il 01/06/2018

N. 03303/2018REG.PROV.COLL.

N. _____ REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 2631 del 2018, proposto da _____, rappresentato e difeso dall'avvocato _____, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e legalmente domiciliato presso la Segreteria della III Sezione in Roma, piazza Capo di Ferro n. 13;

contro

Questura di Salerno e Ministero dell'Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale legalmente domiciliavano in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

per la riforma

della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), n. 00012/2018, resa tra le parti

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura Salerno e del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2018 il Cons. Ezio Fedullo e udito l'Avvocato dello Stato _____;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Rilevato preliminarmente che il provvedimento impugnato in primo grado, pur qualificato dall'Amministrazione adottante come "revoca", deve essere tipologicamente ricondotto al potere di annullamento d'ufficio cui all'art. 21 *nonies* l. n. 241/1990, in quanto incentrato sul riscontro di circostanze ostative al rilascio della licenza di porto di fucile per uso caccia e della carta europea d'arma da fuoco preesistenti, in quanto rappresentate dalla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti pronunciata in data 28 ottobre 1997, al rilascio dei titoli abilitativi oggetto di autotutela;

Evidenziato conseguentemente che l'esercizio del potere *de quo*, pur con riferimento alla materia dell'abilitazione all'uso delle armi ed ai delicati interessi in essa coinvolti, soggiace ai limiti contemplati, con valenza generale, dalla norma suindicata, ed in particolare a quello connesso alla necessità per l'Amministrazione di esplicitare "le ragioni di interesse pubblico" sottese all'intervento di autotutela ed alla esigenza di "tenere conto degli interessi dei destinatari";

Rilevato che l'esigenza motivazionale scaturente dalla citata disposizione deve ritenersi rafforzata, nella fattispecie in esame, alla luce del notevole lasso temporale trascorso dalla commissione del reato oggetto della sentenza suindicata e dalla stessa pronuncia di quest'ultima, senza che l'interessato, alla luce delle allegazioni delle parti e degli atti depositati in giudizio, abbia dato adito a rilievi di sorta in ordine all'uso delle armi al cui porto è stato nelle more autorizzato;

Evidenziato per contro che l'impugnato provvedimento di autotutela si fonda, in via esclusiva, sull'accertamento del citato risalente precedente penale, di carattere astrattamente ostativo, a carico dell'appellante;

Ritenuta quindi la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento dell'appello, per la riforma della sentenza appellata e per il conseguente annullamento, in accoglimento del ricorso di primo grado, del provvedimento con esso impugnato, potendo disporsi l'assorbimento delle censure non esaminate e salve le ulteriori determinazioni dell'Amministrazione intimata;

Ritenuta la sussistenza di giuste ragioni, tenuto conto della originalità dell'oggetto della controversia, per disporre la compensazione delle spese dei due gradi di giudizio, fermo l'obbligo dell'Amministrazione appellata di rimborsare all'appellante il contributo unificato da lui versato in relazione ad essi;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado ed annulla il provvedimento con esso impugnato, salve le ulteriori determinazioni dell'Amministrazione appellata.

Spese dei due gradi di giudizio compensate, fermo l'obbligo dell'Amministrazione appellata di rimborsare all'appellante il contributo unificato da lui versato in relazione ad essi.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Marco Lipari, Presidente

Umberto Realfonzo, Consigliere

Stefania Santoleri, Consigliere

Giulia Ferrari, Consigliere

Ezio Fedullo, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Ezio Fedullo

IL PRESIDENTE

Marco Lipari

IL SEGRETARIO